



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1834

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA LAURA DEPAOLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12480 dell'11 aprile 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Laura Depaoli, nata a Novara (NO) il 24 dicembre 1968;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 (prot. n. 9825 di pari data), con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili alla Sig.ra Laura Depaoli, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva nota del 2 agosto 2021 (prot. n. 51850 di pari data), con cui Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato della Sig.ra Laura Depaoli;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 4 agosto 2021 (prot. n. 53144/21), notificata all'interessata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Laura Depaoli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per aver posto in essere un'operatività non corretta circa la valutazione di adeguatezza della clientela, in quanto diretta alla riduzione fittizia dell'impatto sul portafoglio finanziario dei clienti delle operazioni effettivamente realizzate per loro conto, in contrasto con le profilature di rischio proprie dei medesimi soggetti;

RILEVATO che la Sig.ra Laura Depaoli non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentita personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 9 dicembre 2021 (prot. n. 81613 di pari data) con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato alla Sig.ra Laura Depaoli e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico della Sig.ra Laura Depaoli la contestata violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

– per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'inosservanza dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza per aver posto in essere un'operatività non corretta circa la valutazione di adeguatezza della clientela, in quanto diretta alla riduzione fittizia dell'impatto sul portafoglio finanziario dei clienti delle operazioni effettivamente realizzate per loro conto, in contrasto con le profilature di rischio proprie dei medesimi soggetti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la relativa determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nel caso di specie risulta di non trascurabile entità, considerato che:

- l'operatività irregolare, relativa all'inserimento fittizio nel sistema di operazioni che ammontavano ad un rilevante importo complessivo, è stata ripetutamente posta in essere



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dalla consulente durante un ampio arco temporale e per conto di un numero non esiguo di clienti;

- le suddette operazioni di investimento, sebbene siano state compiute di comune accordo con i clienti e non siano state da questi successivamente disconosciute, hanno comportato, tra l'altro, la volontaria elusione dei presidi in materia di adeguatezza predisposti dalla Banca, in ottemperanza ad obblighi di legge;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dalla consulente, non risulta agli atti alcun reclamo né precedente provvedimento sanzionatorio a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta dolosamente dalla Sig.ra Laura Depaoli, la quale ha, tuttavia, tenuto un comportamento collaborativo nel corso dell'audit condotto dall'Intermediario;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che la Sig.ra Laura Depaoli, nata a Novara (NO) il 24 dicembre 1968, è sospesa dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 gennaio 2022

PER IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Raffaele Lener